

TAR CAMPANIA
Sezione VIII

In esecuzione dell'Ordinanza N.2740/09 del TAR Campania - Napoli, Sez. VIII, si procede alla notifica per pubblici proclami del ricorso RG.4820/09 e successivi motivi aggiunti proposti da CANTE Leopoldo, rapp.to dall'avv. Luciano Pennacchio, elett.te dom.to in Napoli, Viale Gramsci n.19, c/o Avv. D'Alterio. Con il ricorso sopra richiamato il ricorrente ha impugnato: A) Decreto del Dirigente Direzione Generale Campania – Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli prot.n. 3693 del 21/7/2008, di approvazione definitiva delle graduatorie provinciali permanenti dei concorsi di Assistente Amministrativo, Assistente tecnico, Cuoco e Collaboratore scolastico del personale A.T.A., nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente, quale nuovo titolo di accesso, il Diploma di Perito Industriale Capotecnico di Elettronica e Telecomunicazione conseguito nell'anno scolastico 2004/05, più favorevole rispetto al titolo precedentemente posseduto e, per gli effetti, la mancata attribuzione di ulteriori punti 3.10 rispetto al titolo posseduto; B) nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente di vedere rettificata la propria posizione nella suddetta graduatoria permanente, relativamente alla classe di concorso di Assistente Tecnico, Area AR02 e AR08, con punti 55,40 anziché 52,10; C) *Qua tenus opus* provvedimento a firma del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale Campania prot.n.3691 del 21/7/08, di pubblicazione delle predette graduatorie, una gli atti preordinati, connessi e consequenziali.

Il ricorrente affida l'impugnativa ai seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del punto 1 e 2 della tabella di valutazione ed allegato a/2 al decreto prot.n.4169 del 20/2/08, nonché degli artt.3 e 97 della Costituzione, Difetto di motivazione e di istruttoria, per non aver l'ente proceduto alla valutazione, in sede di aggiornamento, del nuovo titolo di studio conseguito (Perito Industriale Capotecnico di Elettronica e Telecomunicazione), il quale, più favorevole, gli avrebbe consentito, alla luce della normativa di concorso sopra richiamata, l'attribuzione del punteggio richiesto e lo scorrimento in graduatoria.

Con motivi aggiunti del 5/3/09 si impugnava la Determinazione prot.n.14775 del 5/12/08 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli con la quale, in presunta ottemperanza all'Ordinanza TAR Campania n.2626/08, disponente il riesame della posizione del ricorrente, ribadiva ancora una volta il mancato riconoscimento del nuovo titolo di studio conseguito.



Il ricorrente impugna il predetto atto per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del punto 1 e 2 della tabella di valutazione ed allegato a/2 al decreto prot.n.4169 del 20/2008, nonché degli artt.3 e 97 della Costituzione, Difetto di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dell'Ordinanza TAR Campania n.2626/08, per aver l'ente eluso la prescrizione contenuta nella predetta pronuncia giurisdizionale che statuiva l'utile spendibilità del nuovo diploma ai fini migliorativi del punteggio.

Con successivi motivi aggiunti del 12/9/09 il ricorrente, alla luce della indizione, giusta D.D. prot.n.5936 del 6/4/09, di nuova procedura concorsuale per l'inclusione o l'aggiornamento nella medesima graduatoria, estendeva l'impugnativa anche avverso: **A)** Decreto del Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio Scolastico provinciale di Napoli prot.n.A00USPNA 3053/1 del 27/8/2009, di approvazione definitiva delle graduatorie provinciali permanenti dei concorsi di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico, Cuoco, Guardarobiere e Collaboratore Scolastico del personale A.T.A., nella parte in cui non ha riconosciuto al ricorrente, nel profilo di Assistente Tecnico, quale nuovo titolo di accesso, il Diploma di Perito Industriale Capotecnico di Elettronica e Telecomunicazione conseguito nell'anno scolastico 2004/05, più favorevole rispetto al titolo precedentemente posseduto e non gli ha attribuito gli **ulteriori punti 3.10**; **B)** nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente di vedere rettificata la propria posizione nella suddetta graduatoria, relativamente alla classe di concorso di Assistente tecnico, Area AR02 e AR08, **con punti 61.90 anziché 58.80**; **C)** *Qua tenus opus* Decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico provinciale di Napoli D.D. prot. AOOUSPNA n.3053/2 del 27/8/09, di pubblicazione delle predette graduatorie;

Il ricorrente impugna gli atti di cui sopra per i seguenti motivi: 1) Violazione e falsa applicazione del punto 1 e 2 della tabella di valutazione ed allegato a/2 al decreto prot.n.5936 del 06/04/09, nonché degli artt.3 e 97 della Costituzione, Difetto di motivazione e di istruttoria, per non aver l'ente proceduto alla valutazione del nuovo titolo di studio conseguito dal ricorrente, il quale, avente il punteggio più alto e divenuto titolo più favorevole, gli avrebbe consentito, alla luce della citata normativa di concorso, l'attribuzione dell'ulteriore punteggio richiesto e lo scorrimento in graduatoria.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, dei motivi aggiunti e della istanza cautelare.

Avv. Luciano Pennacchio

